


PROGETTO ESECUTIVO



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

DATA	FORMATO	PROVINCIA	COMUNE
07.01.2020	A4/A3	RE	GATTATICO
INDIRIZZO		PROGETTO	
Via Piave 6		NUOVO CAMPO IN SINTETICO	

Comune di Gattatico
Costruzione nuovo campo di calcio in erba sintetica in via Piave a Praticello

CUP: G63B19000450005

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

		<i>importi in euro</i>	
1	Importo esecuzione lavori a corpo	€	127.200,40
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.544,09
T	Totale appalto (1 + 2)	€	129.744,49

Il responsabile del procedimento
geom. Lorenzo Delmonte

Il progettista
Geom. Debora Sepali

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	5
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	9
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	10

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "Costruzione nuovo campo di calcio in erba sintetica in via Piave a Praticello".

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella sede del Comune di Gattatico, sono comparsi i signori:

a) Lorenzo Delmonte nato a Sant'Ilario d'Enza il 11.11.1968, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gattatico, codice fiscale e P. IVA 00473350353 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio, giusta nomina sindacale prot. n° del, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Comune»;

b), nato a il, residente in (.....), via n° in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa con sede in (.....), via n° - C.F. e P. IVA, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

2. a) che con deliberazione di Giunta Comunale n° in data, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione nuovo campo di calcio in erba sintetica in via Piave a Praticello" per un importo dei lavori da appaltare di euro, di cui euro oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 2.544,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- b) che con successiva determinazione a contrarre n° del, il committente ha disposto l'esperimento di procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul portale SATER, con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, per un importo da porre a base di gara al netto dell'IVA di €. inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 2.544,09;
3. c) che il Comune di Gattatico ha stipulato convenzione disciplinante la gestione associata che trasferisce all'Unione val d'Enza la funzione di stazione appaltante per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie dell'affidamento diretto;
4. d) che in forza della vigente convenzione sopra richiamata il responsabile dell'ufficio Appalti dell'Unione val d'Enza ha approvato i documenti di gara di competenza con determinazione n° del
5. e) che il Responsabile dell'ufficio Appalti dell'Unione val d'Enza, al termine della procedura di gara, ha aggiudicato i lavori di che trattasi alla ditta con sede in (.....) Via n°, C.F. e P. IVA, per il prezzo netto dell'IVA di €. (euro.....//....) comprensivi di €. 2.544,09 (euroduemilacinquecentoquarantaquattro//09) di oneri di sicurezza, a seguito del ribasso offerto del%;
6. f) che sono state effettuate le verifiche ex art. 32 c.7 del D. Lgs. 50/2016 dei requisiti dell'aggiudicatario da parte dell'ufficio Appalti dell'Unione val d'Enza;
7. g) che concluse le verifiche, il responsabile dell'Ufficio Appalti dell'Unione val d'Enza ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione con determinazione n° in data

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

8. volendosi ora determinare le norme e le condizioni disciplinanti l'appalto di cui trattasi, le parti convengono e stipulano quanto segue:

9. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito «Codice degli Appalti»).
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:;
- b) il CUP è il seguente: **G63B19000450005**
3. Le disposizioni indicate nel presente contratto prevalgono su ogni disposizione del Capitolato Speciale.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro.....//.....)
di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro 2.544,09 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma dddd), del Codice degli appalti pubblici e degli articoli 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di (.....) , all'indirizzo Via n°, presso la sede dell'impresa.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui seguenti conti correnti:
 - a. Banca Agenzia di (.....) Intestato a
c.c. n°, ABI:, CAB:, Cin:, Codice IBAN
 - b. Banca Agenzia di (.....) Intestato a
c.c. n°, ABI:, CAB:, Cin:, Codice IBANovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il Comune, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. È facoltà del Comune procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale sui LL.PP (D.P.R. 207/2010); in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del Comune di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
2. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del Comune.
3. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nel calcolo del tempo, l'appaltatore ha tenuto conto delle ferie contrattuali.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice degli Appalti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il Comune abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti all'art. 57 del capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità di eventuali lavori a misura che dovessero rendersi necessari, è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'importo totale dei lavori.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice degli Appalti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice degli Appalti, le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, D.P.R. n. 207 del 2010 e articoli 106 e 147 del Codice degli Appalti.
3. Le varianti indicate all'art. 106 comma 1 e 2 del Codice non necessitano di un nuovo visto purché risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica adottata nel progetto originario.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Per l'erogazione di anticipazioni, trova applicazione l'art. 35 comma 18 del Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati raggiungano i 50.000,00 €. (eurocinquantamila/00) salvo le trattenute di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice degli Appalti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30 del Codice degli Appalti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattanti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
7. Le parti si danno atto, in segno di reciproca accettazione, che tutti i pagamenti saranno espressamente condizionati alla effettiva disponibilità delle somme da parte del Comune.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo, fatto salvo quanto detto all'art.12 n.7, nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il collaudo delle opere verrà eseguito mediante certificato di regolare esecuzione, successivamente al rilascio dell'omologazione del campo da calcio in erba sintetica - artificiale con l'attestazione del sistema manto e del collaudo del sottofondo da parte del CONI, il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto

- ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dal Comune.
2. Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
 3. Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
 4. Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.
 5. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il Comune risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi:
 - frode nella esecuzione dei lavori;
 - inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori del contratto riguardanti i tempi di esecuzione e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
 - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto dei lavori;
 - mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - sospensione dei lavori senza giustificato motivo;
 - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei lavori;
 - mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - applicazione di n.3 (tre) penalità;
 - qualora l'Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
 - mancata presentazione della polizza assicurativa;
 - cessione del contratto;
 - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
 - cessione dell'impresa del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - subappalto non autorizzato;

4. In caso di grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal Direttore dei Lavori a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dello stesso, inoltrata al domicilio eletto dall'Appaltatore.
5. Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine il Comune, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
6. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che il Comune dovrà sostenere.

Articolo 16. Controversie.

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice degli Appalti.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Emilia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105 del Codice degli Appalti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero prot. INAIL_....., con validità fino al

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera (CSE) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. La stipulazione del presente contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
2. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune, verifica delle condizioni di cui al precedente articolo 19 e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice degli Appalti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice degli Appalti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. Il Comune provvede direttamente al pagamento del SAL al subappaltatore, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 105 c. 13 del D. Lgs. 50/2016.
5. Negli altri casi, il Comune provvede al pagamento del SAL condizionatamente alla certificazione di avvenuto pagamento del subappaltatore.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria numero in data rilasciata dalla società agenzia TRIB. N° per l'importo di euro pari al% per cento dell'importo del presente contratto (in possesso del certificato di qualità ISO 9001).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice degli Appalti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società agenzia di TRIB. N° , come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro/00 (euro/00), ripartito come da art. 36 del Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro (euro/00).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se qui non allegati:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
 - d) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - e) il cronoprogramma;

- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
2. I documenti elencati al precedente comma 1, sono conservati dal Comune.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le sole parti non espressamente abrogate dal precedente. Gli articoli del DPR 207/2010 ma abrogati dal D. Lgs. 50/2016, in mancanza dell'emanazione di regolamenti attuativi sostitutivi, si intendono qui richiamati con valenza di norma contrattuale.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante del Comune

L'appaltatore
